

COMUNE DI CAPODRISE - (Provincia di Caserta) - Modifica Statuto Comunale.

IL SINDACO  
RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/04/2004 divenuta esecutiva l'8 Maggio 2004, gli art. 9-15-19-20 e 35 dello Statuto Comunale vigente hanno subito modifiche e integrazioni:

Art. 9 funzionamento del Consiglio Il comma 2° è così modificato

Omissis

Il Presidente del Consiglio è eletto nel suo seno con votazioni successive e separate a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, nella prima seduta del Consiglio successiva alle elezioni, dopo la convalida degli eletti.

Nel caso in cui nessun Consigliere consegua la maggioranza richiesta, si osserveranno le modalità di votazione individuate dal regolamento del Consiglio Comunale.

**Art. 15 - Il Sindaco Al comma 4 si aggiunge la lettera "1":**

"conferisce deleghe agli assessori e, in casi eccezionali, può conferire incarichi a consiglieri comunali, su specifici argomenti, al di fuori delle materie delegate agli assessori. Gli incarichi conferiti ai consiglieri Comunali debbono essere definiti nell'oggetto e limitati nel tempo.

**Art. 19 - Giunta Comunale Il comma V è così modificato:**

"La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da n. 6 assessori compreso il Vice Sindaco.

Il comma 2 è così modificato:

Il sindaco, entro 20 giorni dalla sua elezione, nomina gli Assessori, tra cui il Vice Sindaco, scegliendoli anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

**Art 20 - Competenza della Giunta Al comma 1 è aggiunta la lettera e)**

"predispone lo schema di bilancio di previsione annuale, di bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale, unitamente agli altri allegati e documenti previsti dalla legge".

SEZIONE V - FINANZE E CONTABILITA'

**Art. 35 - Finanza locale Si aggiunge il 3° comma**

"La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione ed al bilancio pluriennale deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalla legge osservando i principi di competenza, unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta Comunale il relativo schema, il Presidente del collegio dei revisori dei conti nomina un Commissario ad acta affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo all'approvazione del Consiglio Comunale. In tal caso e comunque quando il Consiglio Comunale non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio, il Presidente del collegio dei revisori dei conti assegna al Consiglio Comunale, con lettera notificata ai singoli Consiglieri Comunali, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale nomina in sostituzione del Consiglio Comunale un commissario ad acta per l'approvazione del bilancio, dandone immediata comunicazione al Prefetto per l'avvio delle procedure di scioglimento del Consiglio Comunale.

La medesima procedura si applica nel caso in cui il Consiglio Comunale non adotti, nei termini di legge, la deliberazione per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

**Art. 38 - Il collegio dei revisori dei conti Il comma 1 è così modificato: Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti, composto da un Presidente scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti e da due componenti di cui uno scelto nell'albo dei dottori commercialisti e l'altro in quello dei ragionieri commercialisti;**

Si aggiunge il comma 10

“Il Presidente del collegio dei revisori dei conti nomina, nei casi previsti e con le procedure di cui all’art. 35 comma 3° del presente statuto, il Commissario ad acta per la predisposizione dello schema di bilancio di previsione, con poteri sostitutivi nei confronti della Giunta Comunale, ed il Commissario ad acta per l’approvazione del bilancio di previsione, con poteri sostitutivi nei confronti del Consiglio Comunale.

Nei provvedimenti di nomina è determinato anche il compenso spettante ai commissari.

Effettua, nel caso di mancata approvazione del bilancio, comunicazione al Prefetto per l’avvio delle procedure di scioglimento del Consiglio”.

Il Sindaco  
Dott. Nicola Russo Raucci